

Consiglio di Stato Sezione 4  
**Sentenza del 2 marzo 2010, n. 1220**

**Massima redazionale**

Esecuzione - Esecuzione del giudicato - Sentenza delle sezioni Unite della Corte di cassazione che dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo - Cassazione senza rinvio - Somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Poteri del giudice amministrativo che ha pronunciato la sentenza cassata - Domanda di condanna alla restituzione - Ammissibilità - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Diretta applicabilità - Necessità. (Cpc, articolo 389; Costituzione, articolo 24; Cedu, articoli 6 e 13; Trattato di Lisbona; Trattato Ue, articolo 6)

Un giudice di ultima istanza, qual è il Consiglio di Stato, ove pronunci una sentenza poi cassata senza rinvio dalla Corte di cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deve provvedere sulle domande concernenti gli effetti restitutori derivanti dal venir meno della sentenza cassata. In particolare è ammissibile la domanda con la quale la parte interessata alla restituzione di somme già versate in esecuzione della sentenza cassata chiede al giudice amministrativo che l'aveva pronunciata un provvedimento di condanna della controparte alla rifusione di dette somme. La conclusione scaturisce dalla necessità per il giudice, nell'applicare l'articolo 389 del Cpc, di adottare «tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente» in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, degli articoli 6 e 13 della Cedu, questi ultimi direttamente applicabili in Italia per effetto del Trattato di Lisbona e del nuovo testo dell'articolo 6 del Tue.

 **Repertorio24**

PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2010, 14, pg. 88, annotata da G. Colavitti, C. Pagotto